

Oggetto: Relazione di accompagnamento allo schema di “Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana ai sensi dell’articolo 8 comma 1, della Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione delle creatività urbana, street art, writing e muralismo)”.

Con la Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3, recante “*Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art, writing e muralismo*”, la Regione Campania ha inteso riaffermare l’impegno contro il vandalismo, le volgarità, le oscenità ed ogni forma di criminalità a ciò connessa, nel dichiarato intento di riconoscere, sostenere e valorizzare la creatività urbana, quale complesso di forme espressive che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, luoghi e beni urbani, con particolare riferimento alle aree periurbane e agli spazi periferici.

Per questi fini, la Regione concede ai Comuni, comprese per la Città di Napoli le sue municipalità, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati ai processi di conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana e attribuisce, annualmente, il premio “*Creatività urbana*” al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato dalle università e alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.

All’articolo 8, la citata Legge regionale dispone che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta il regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana.

La presente proposta ha, quindi, la finalità di dare attuazione alla normativa in esame attraverso l’approvazione del *Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana*, disciplinante i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali, nonché le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio annuale, al fine di assicurare pubblicità e trasparenza nei procedimenti di attribuzione dei vantaggi e sovvenzioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 della Legge regionale.

In particolare, in coerenza con le finalità e i principi di quest’ultima, tenendo in considerazione, quali obiettivi principali, la riqualificazione e rigenerazione, anche in chiave culturale e sociale, di elementi e luoghi urbani o extraurbani e il coinvolgimento della cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle comunità residenti nel territorio oggetto degli interventi, nell’articolato è stato esplicitato e precisato che:

- i. Per il raggiungimento delle finalità sopra menzionate, è promosso il dialogo con i singoli enti comunali campani, nonché la collaborazione con enti o istituti culturali, associazioni, ricercatori ed esperti del settore (art. 1);
- ii. per interventi di creatività urbana s’intendono il complesso di segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive e performative della street art, del writing e del muralismo, tra quelli realizzati su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani (art. 2);

- iii. Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati alla realizzazione dei processi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale, come disciplinati negli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento. I contributi regionali non possono essere comunque superiori alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale di ulteriori contributi pubblici o privati eventualmente ricevuti (art. 3);
- iv. nell'ambito dei processi di conoscenza, le azioni di ricognizione e schedatura sono ammissibili a contributo in quanto finalizzate alla catalogazione degli interventi di creatività urbana esistenti sul territorio regionale, che costituiscono il patrimonio creativo urbano della Regione. Le attività divulgative, quale apporto alla conoscenza del fenomeno, sono ammissibili a contributo se correlate alle azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione realizzate (art. 4);
- v. nell'ambito dei processi di sostegno, spetta al Comune, quale ente territoriale più vicino al cittadino, l'individuazione, selezione e localizzazione delle superfici disponibili per i nuovi interventi creativi urbani, fermo restando che, nell'ambito della dotazione annuale disponibile per le azioni di sostegno, la Regione può concedere contributi a supporto delle attività dei Comuni ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, del Codice civile. Le azioni di progettazione, partecipazione e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti sono ammissibili a contributo in quanto finalizzate alla produzione di interventi creativi urbani (art. 5);
- vi. l'accesso ai contributi finalizzati alle attività di valorizzazione avviene previa presentazione di un programma che abbia ad oggetto azioni di promozione e incentivo alla fruizione di opere e interventi di creatività urbana esistenti al momento della presentazione dell'istanza di ammissione a contributo, che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, elementi e luoghi urbani o extraurbani (art. 6);
- vii. ciascun Comune redige e aggiorna annualmente l'elenco delle superfici disponibili da destinare agli interventi di creatività urbana all'interno del territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle Linee Guida regionali e previa adozione di regolamenti comunali di disciplina della creatività urbana, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale. L'inclusione delle superfici disponibili negli elenchi comunali costituisce requisito necessario per l'erogazione di finanziamenti per le azioni di progettazione, partecipazione e produzione di interventi localizzati nell'ambito territoriale di riferimento (art. 9);
- viii. l'assegnazione del premio "*Creatività Urbana*" si conclude con la realizzazione di un evento di presentazione pubblica del progetto di ricerca e dell'opera o progetto artistico premiati, con il coinvolgimento del Comune in cui è localizzata la superficie oggetto di intervento e delle comunità residenti nel territorio (art. 10 del Regolamento);
- ix. i progetti e le opere premiati sono oggetto, da parte della Regione e delle proprie società controllate, partecipate ed enti strumentali, di attività di comunicazione e diffusione istituzionale, per fini non commerciali, a carattere didattico, di ricerca, divulgazione e valorizzazione delle opere stesse e del territorio (art. 11 del Regolamento).

Infine, gli art. 7, 8 e 11 contengono ulteriori disposizioni attuative con riferimento alle modalità di presentazione e valutazione delle domande di contributo (art. 7), attuazione degli interventi, controlli e decadenza o revoca del contributo (art. 8) e modalità di candidatura, selezione e assegnazione del Premio regionale "*Creatività urbana*" (art. 11).